

Codice A1820C

D.D. 7 luglio 2025, n. 1289

"Potenziamento dell'impianto di depurazione PE02 presso SP209 per Bioglio" nel Comune di Pettinengo (BI) - Conferenza dei Servizi - Ente Procedente EGATO2. Richiedente CORDAR SPA BIELLA SERVIZI - Autorizzazione Idraulica. NOI1293P. Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue nel "Fosso Valdreis" al foglio 15 - particella 183 del Comune di Bioglio (BI) - Codice pratica BISC230.



ATTO DD 1289/A1820C/2025

DEL 07/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: "Potenziamento dell'impianto di depurazione PE02 presso SP209 per Bioglio" nel Comune di Pettinengo (BI) – Conferenza dei Servizi – Ente Procedente EGATO2. Richiedente CORDAR SPA BIELLA SERVIZI – Autorizzazione Idraulica. NOI1293P. Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue nel "Fosso Valdreis" al foglio 15 – particella 183 del Comune di Bioglio (BI) – Codice pratica BISC230

L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Biellese Vercellese Casalese (Egato2), Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di "Potenziamento dell'impianto di depurazione PE02 presso SP209 per Bioglio" nel Comune di Pettinengo (BI) – presentato da Cordar s.p.a. Biella Servizi – con sede legale in Biella, Piazza Martiri della Libertà, 13 – C.F. e P.IVA 01866890021 – con nota registrata al nostro protocollo al n. 13228/A1820C in data 25 marzo 2025, ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa e richiesto l'emissione delle relative determinazioni;

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione con uno scarico di acque reflue nel Fosso Valdreis nel Comune di Bioglio (BI).

Il Settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento").

In data 9 ottobre 2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo effettuato e dell'esame degli atti progettuali, con nota 43114 dell'11 ottobre 2023 sono state richieste integrazioni;

Con nota 461 del 24 marzo 2025, registrata al protocollo regionale al n. 13228/A1820C in data 25 marzo 2025, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (EGATO2) ha trasmesso le integrazioni richieste riavviando i termini del procedimento;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi come indicato all'art. 3 del Regolamento 10/R.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la società Cordar s.p.a. Biella Servizi ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

A. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

B. la quota di intradosso della berma di fondazione dell'opera di scarico non dovrà essere inferiore ad 1,2/1,5 m dall'attuale linea di talweg; inoltre l'estremità di monte dell'opera stessa, dovrà essere opportunamente ammorsata al fine di evitare fenomeni erosivi di aggiramento;

C. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità

idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- D. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- E. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- F. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- G. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/07/2027, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- H. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- I. la società Cordar s.p.a. Biella Servizi dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- J. ad avvenuta ultimazione, la società Cordar s.p.a. Biella Servizi dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- K. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- L. durante la realizzazione dell'opera, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;

- M. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n. 4)";
- N. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- O. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- P. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- Q. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- R. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- S. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera".
- di concedere a Cordar s.p.a. Biella Servizi – con sede legale in Biella, Piazza Martiri della Libertà, 13 – C.F. e P.IVA 01866890021, l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque reflue nel "Fosso Valdreis" al foglio 15 – particella 183 del Comune di Bioglio (BI)

- di rinviare gli accertamenti e gli impegni delle cauzioni, propedeutici alla sottoscrizione dei disciplinari, a nuovi atti successivi alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

- a. la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in **anni 30** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 218,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene inviato all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (EGATO2) nell'ambito della Conferenza dei Servizi Semplificata e asinrona relativa al progetto in oggetto.

Estensori:

Maurizio DI LELLA

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli